

COLLEGIO DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

S. CROCE, 493 - TEL. 0415289114 - FAX 0415228902
30135 VENEZIA

REGOLAMENTO AI SENSI DELLO STATUTO

art 1 - Attività del Collegio

Le attività del Collegio si configurano in:

- a) attività strategiche, di pianificazione, coordinamento e supervisione, di competenza del Presidente e del Consiglio direttivo;
- b) attività operative, di gestione della segreteria, di supporto operativo alle diverse aree di attività e di conduzione di specifiche iniziative; queste attività sono espletate dal Segretario con l'ausilio del personale di segreteria e di collaborazioni ad hoc.

art 2 - Soci

I soci si suddividono nelle seguenti categorie:

- a) Soci ordinari: tutti gli iscritti al Collegio
- b) Soci onorari: gli ingegneri che, per l'importanza dei contributi apportati, abbiano acquisito chiara fama ovvero la cui attività rappresenti incentivo e sostegno al raggiungimento degli scopi associativi.
- c) Soci benemeriti: gli ingegneri che abbiano contribuito, finanziariamente o mediante apporto di risorse, in maniera sostanziale allo sviluppo dell'associazione.

art 3 - Quote associative

3.1 - Il consiglio Direttivo è tenuto a deliberare entro il 31/12 di ogni anno le quote d'iscrizione dovute dai soci, da proporre all'Assemblea. I Soci dovranno effettuare il pagamento entro il 31 marzo dell'anno successivo.

3.2 - Il Socio che non eseguisse tempestivamente i pagamenti deve essere considerato in mora trascorsi tre mesi dalla decadenza del termine

3.3 - Il Socio moroso non ha diritto di voto.

3.4 - Il Consiglio direttivo può, a suo insindacabile giudizio, deliberare l'espulsione dall'Associazione del socio moroso.

art 4 - Progetto di rendiconto economico, finanziario e patrimoniale e progetto preventivo

4.1 - il progetto di rendiconto economico, finanziario e patrimoniale consuntivo del Collegio deve essere presentato per l'approvazione al Consiglio direttivo a cura del Tesoriere entro tre mesi dalla chiusura del periodo amministrativo (01-01/31-12).

4.2 - Entro il successivo mese il progetto di rendiconto economico, finanziario e patrimoniale, approvato dal Consiglio direttivo, deve essere proposto all'Assemblea per le deliberazioni di cui all'art. 7 dello Statuto.

4.3 - Analoga procedura deve essere seguita per il progetto preventivo.

art 5 – Commissioni

5.1 - Le Commissioni previste dall'articolo 5 dello Statuto sono costituite dal Consiglio direttivo, per iniziativa dello stesso ovvero su proposta motivata dei soci.

5.2 - Le Commissioni possono essere a termine ovvero permanenti in funzione degli argomenti trattati; le scadenze sono fissate di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

5.3 - I presidenti delle Commissioni sono designati dal Consiglio Direttivo che li individuerà tra i soci del Collegio.

5.4 - I soci possono far parte di una o più commissioni inoltrando domanda al Consiglio direttivo che, valutata anche la consistenza numerica degli iscritti alle singole Commissioni, si esprimerà in merito.

5.5 - Il Consiglio Direttivo per ogni Commissione designa un proprio referente, individuandolo tra i suoi membri. Ogni consigliere può essere referente del Consiglio Direttivo in più Commissioni.

5.6 - I programmi di attività nonché le modalità operative e gli eventuali impegni economici di ogni Commissione vengono presentati dal Presidente al Consiglio Direttivo per i provvedimenti di competenza.

5.7 - Alle Commissioni il Consiglio Direttivo potrà affidare compiti di studio, di approfondimento e di ricerca su determinate tematiche da inserire nei loro programmi.

5.8 - I lavori e le attività delle Commissioni, prima della loro divulgazione, devono essere tassativamente sottoposti all'approvazione del Consiglio direttivo.

5.9 - Il Consiglio Direttivo potrà affidare alle Commissioni, su loro richiesta o per propria iniziativa, il compito di organizzare convegni e seminari aperti a tutti i soci ed eventualmente al pubblico.

5.10 - Nel caso che la Commissione non effettui attività significative o non presenti programmi o preventivi o relazioni sull'attività svolta, il Consiglio Direttivo, dopo aver esaminato con il Presidente della stessa le eventuali possibilità di ripresa dei lavori, può decretare lo scioglimento della Commissione.

art 6 - Commissione per il rinnovo delle cariche sociali

6.1 - Entro il mese precedente la scadenza del mandato degli organi elettivi del Collegio il Presidente convoca la Commissione per il rinnovo delle cariche sociali, cui è affidato il compito di formulare l'elenco dei soci da proporre all'Assemblea per ricoprire le varie cariche degli organi stessi.

6.2 - Tale Commissione è composta dal Presidente in carica, che la presiede, dai due Vice presidenti, da tutti i Past presidenti, dal Presidente in carica dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Venezia e dal Segretario in carica cui è affidato l'incarico di tenere la segreteria della Commissione.

6.3 - Nel compilare l'elenco di cui al precedente comma la Commissione deve tenere conto delle dichiarazioni di disponibilità da parte dei Soci, pervenute alla sede su invito del Presidente che dovrà essere trasmesso a tutti gli iscritti tre mesi prima della scadenza del mandato dei vari organi del Collegio.

art 7 - Referendum

7.1 - Il referendum di cui all'ultimo comma dell'art. 14 dello Statuto è indetto dal Consiglio direttivo quando ricorrano in Assemblea le circostanze di cui ai comma precedenti dello stesso articolo.

7.2 - Il Consiglio direttivo demanda al Presidente di provvedere, con la collaborazione del Segretario, all'espletamento delle procedure del referendum come specificato nei commi che seguono.

7.3 - Viene inviata a tutti i soci una lettera circolare con allegata la scheda contenente le proposte di modifica dello statuto sulle quali l'assemblea non è stata in grado di decidere.

7.4 - Il voto dovrà essere palese e perciò la scheda dovrà essere regolarmente sottoscritta dai votanti. Questa inoltre conterrà l'espressione positiva o negativa del voto che dovrà riguardare tutte le modifiche proposte.

7.5 - Nella citata lettera dovrà essere chiaramente specificato entro quale data deve essere inviata la scheda del voto alla sede del Collegio o all'indirizzo diverso che dovesse essere deciso dal Consiglio direttivo; sarà considerata come valida la data del timbro postale d'invio.

7.6 - Dell'indizione del referendum e della sua necessità deve essere data ampia notizia attraverso un organo della categoria che sicuramente raggiunga tutti i soci iscritti, ovvero che venga comunque recapitato ai medesimi.

7.7 - Il Presidente convocherà per una data opportuna, prossima alla scadenza di arrivo di tutte le schede, la Commissione designata dal Consiglio Direttivo per lo scrutinio dei voti.

7.8 - Il verbale dello Scrutinio sarà sottoscritto dalla Commissione e consegnata al Presidente che comunicherà al Consiglio direttivo ed agli iscritti i risultati della votazione.

7.9 - Il risultato della consultazione referendaria ed il verbale dell'assemblea dovranno essere depositati presso lo studio notarile nel quale giacciono lo statuto originario e le precedenti modifiche regolarmente apportate.

art. 8 - Provvedimenti disciplinari

8.1 - Qualora un socio abbia gravemente contravvenuto agli obblighi dello Statuto o del Regolamento dell'associazione o il suo comportamento rechi nocimento all'integrità e/o all'immagine della stessa, possono essere presi, da parte del Consiglio direttivo, provvedimenti disciplinari a suo carico.

8.2 - Per l'irrogazione di detti provvedimenti si procederà ad avviare un'inchiesta sui fatti accaduti, a seconda della loro gravità, direttamente da parte del Consiglio Direttivo e, qualora interessato, da parte del Collegio dei Probiviri.

8.3 - Ambedue gli organismi agiranno e giudicheranno sulla base dei criteri delineati dallo Statuto e dal Regolamento del Collegio e dei comuni criteri di giustizia ed equità.

8.4 - Qualora sia interessato il Collegio dei Probiviri per controversie tra soci o tra soci e Consiglio direttivo, questo interverrà per comporre amichevolmente la vertenza. Ove ogni tentativo risultasse infruttuoso proporrà l'applicazione delle sanzioni configurate più avanti.

8.5 - Le sanzioni da applicare ai soci, da parte del Consiglio Direttivo, si possono così configurare a seconda della gravità dei fatti:

- richiamo scritto
- sospensione del diritto di voto
- espulsione dall'associazione.
